

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (CONVENZIONE)

Tra

L'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, con sede in Roma, Via delle Muratte n. 9, in persona del Presidente in carica, Sig.ra Franca Biglio, d'ora innanzi denominata brevemente ANPCI;

e

NOVAIN S.R.L. con sede legale in Torino, C.so Inghilterra 41 cap. 10138 e sede operativa in via Volpiano, 54 10040 Leini in persona del suo Amministratore Unico Dott. Costa Umberto, d'ora in poi denominata "NOVAIN";

premessi che

a) l'Associazione dei Piccoli Comuni Italiani, costituita in data 14-15.11.1999, si è sempre fatta carico delle richieste e delle rivendicazioni dei piccoli Comuni, rappresentandoli nelle sedi istituzionali ed adottando tutte le iniziative all'uopo necessarie.

b) l'ANPCI assiste i Comuni Italiani inferiori a 5000 abitanti.

c) che l'ANPCI non è Centrale Unica di Committenza e quindi gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare la normativa vigente su affidamenti ed appalti;

d) È intenzione dell'ANPCI far meglio conoscere ai cittadini ed alle pubbliche amministrazioni locali la propria presenza sul territorio e le proprie iniziative.

e) l'ANPCI ha anche interesse a sviluppare l'attivazione di punti informativi e operativi circa l'assistenza allo sviluppo delle MPMI presenti sul territorio dei comuni associati non che dei giovani in cerca di futuro mediante l'attuazione del progetto-Tipo "Sviluppo Innovazione Mercato (SIM)" impregnato prevalentemente sulla necessità di dare alle MPMI e ai giovani gli strumenti e le infrastrutture necessarie per favorire l'apertura di nuovi mercati e lo sviluppo dell'occupazione **giovanile utilizzando l'innovazione come strumento chiave**

d) È intenzione dell'ANPCI cooperare con organizzazioni, enti ed associazioni perseguenti i medesimi fini, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni promosse e meglio raggiungere anche congiuntamente gli obiettivi prefissati, valorizzando le sinergie operative;

e) La NOVAIN S.R.L è organizzazione impegnata nello sviluppo delle MPMI e giovani disoccupati del territorio anche mediante "La Valorizzazione Economica della Proprietà Intellettuale", "BREVETTI" o idee aventi le condizioni per essere trasformate in progetti credibili e sostenibili consentendo così di raggiungere nuovi mercati anche attraverso la creazione di "Reti di Impresa su prodotto" formate da MPMI localizzate nei propri comuni le quali, potranno agevolare l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro. È interesse della detta organizzazione cooperare con l'ANPCI al fine di raggiungere anche attraverso un'azione congiunta gli obiettivi comuni prefissati ed in particolare in collaborazione con gli enti locali **prevalentemente mirata allo sviluppo delle economie locali**

f) È interesse della detta società incrementare la diffusione della propria immagine e dei propri servizi innovativi nati per favorire lo sviluppo delle MPMI e dell'innovazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Ricezione delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Art. 2 – Obbligazioni dell'ANPCI

L'ANPCI si impegna a pubblicizzare, se del caso, il nome, il marchio e i **servizi** della Sostenitrice, sia tramite il proprio sito internet (www.anpci.it), eventualmente tramite appositi banner, sia tramite informativa scritta e orale ai propri associati, sia in occasione di convegni, riunioni ed in generale a manifestazioni pubbliche, in Italia o all'estero, cui l'ANPCI sia chiamata a partecipare e più in generale nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

L'ANPCI si impegna inoltre ad invitare, se del caso, esponenti della Sostenitrice in tutte le manifestazioni pubbliche, in Italia o all'estero, presiedute e/o organizzate dall'ANPCI medesima, salvo il caso in cui ciò risulti impossibile per ragioni di tempo e/o logistiche.

L'ANPCI potrà motivatamente rifiutarsi di adempiere a quanto sopra, qualora da ciò possa derivare discredito all'immagine dell'ANPCI o qualora ciò sia inopportuno o non possibile per esigenze tecniche ed operative, comunque insindacabili da parte della Sostenitrice.

La Sostenitrice si impegna in ogni caso a manlevare e/o tenere indenne l'ANPCI da qualsivoglia pretesa di terzo che sia riconducibile all'adempimento delle citate obbligazioni.

Art. 3 – Obbligazioni della Sostenitrice

La Sostenitrice si impegna a pubblicizzare il nome, il segno distintivo, l'attività e le iniziative dell'ANPCI, sia tramite il proprio sito internet (www.novain.eu) sia in occasione di manifestazioni, in Italia o all'estero, cui la Sostenitrice medesima sia chiamata a partecipare e più in generale nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

La Sostenitrice si impegna, inoltre, a partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni in cui l'ANPCI è presente (le maggiori del settore Pubblica Amministrazione) contribuendo ai costi di partecipazione, e ad invitare esponenti dell'ANPCI in tutte le fiere e/o manifestazioni, in Italia o all'estero, presiedute e/o organizzate dalla Sostenitrice medesima, dedicando ove possibile all'ANPCI uno stand o parte di uno stand, salvo il caso in cui ciò risulti impossibile per ragioni di tempo e/o logistiche.

Art. 4 – Donazioni

In ogni caso, la Sostenitrice si impegna a fornire, ai Comuni soci Anpci, **a titolo non oneroso l'attivazione dello sportello “Sviluppo & Innovazione” necessario per lo sviluppo del territorio** ed inoltre, ha facoltà di procedere liberamente a contribuzioni e/o donazioni di qualsivoglia tipo, sia di beni che di denaro, in favore dell'ANPCI, cui comunque non è obbligata, nel rispetto della normativa in materia.

Art. 5 – Durata e recesso

La presente convenzione ha durata **di anni due** e si rinnova tacitamente salvo recesso.

Le parti, in ogni caso, possono liberamente recedere dal presente accordo in qualunque momento, semplicemente dandone comunicazione alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione ed esecuzione del presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”) in materia di trattamento dei propri dati personali.

Art. 7 – Spese

Qualsivoglia onere connesso alla eventuale registrazione del presente accordo graverà sulla Sostenitrice.

Art. 8 – Foro competente

In caso di controversie comunque dipendenti, connesse e/o collegate all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, anche se relative a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, le parti convenzionalmente dichiarano e concordano sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 02 febbraio 2021

Per NOVAIN S.r.l
Dott. Umberto Costa
Amministratore Unico

Per ANPCI
Prof.ssa Franca Biglio
Presidente



Le parti sottoscrivono per espressa accettazione, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e ss., i seguenti articoli: Art. 8) Foro competente.

Roma, 02 febbraio 2021

Per NOVAIN S.r.l
Dott. Umberto Costa
Amministratore Unico

Per ANPCI
Prof.ssa Franca Biglio
Presidente

